

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO "NUOVA RECALE"**

## **Art.1 Costituzione, denominazione e sede**

**1.1** In data 01/04/2004 presso il notaio dott. Domenico Iodice, in Marcianise(CE) alla via Duomo è stata costituita con atto pubblico – repertorio n°8 . 949 raccolta n°2. 547 registrato all' Agenz. Delle Entrate di Caserta il 09/04/2004 l' Associazione Pro Loco "NUOVA RECALE" con sede legale nel Comune di Recale.

**1.2** La Pro Loco "NUOVA RECALE" aderisce all'UNPLI ( **Unione Nazionale Pro Loco d'Italia** ) tramite il Comitato Regionale CAMPANO, nel rispetto dello Statuto e delle normative **UNPLI**.

## **Art. 2 Caratteristiche e competenze territoriali**

**2.1** La Pro Loco è un' associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.

**2.2** Essa ha competenza nel Comune di Recale.

**2.3** La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con i Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione di Pro Loco.

## **Art. 3 Finalità**

**3.1** La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità :

- a) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, monumentali, ambientali, turistiche e culturali del luogo;
- b) assistenza, tutela e informazione turistica;
- c) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
- d) promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la custodia, la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche della circoscrizione territoriale;
- e) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;
- f) collaborazione con l' UNPLI ( Unione Nazionale Pro Loco d'Italia– Comitato Regionale Campano ) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Campania e con la Provincia di Caserta
- g) apertura e gestione di un circolo per i propri soci.

## **Art. 4 Finanziamento e patrimonio**

**4.1** Il patrimonio della Pro Loco è formato da:

- a) le quote sociali, annualmente stabilite dall' Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 31 Gennaio di ogni anno;
- b) contributi dei soci;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) contributi dell'Unione Europea;
- g) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- h) erogazioni liberali di soci o di terzi per fini istituzionali;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

**4.2** Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività istituzionali dell' anno successivo.

**4.3** E' comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci eventuali proventi delle attività esercitate.

## **Art. 5 Soci**

**5.1** I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti, e onorari.

Socio onorario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

Socio benemerito è il socio nominato tale dall' Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.

Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.

**5.2** I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

**5.3** I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua in occasione del bilancio preventivo;

**5.4** Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purchè maggiorenni, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c) di voto per l' approvazione dei bilanci, delle modifiche statuarie e regolamentari della Pro Loco;
- d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
- f) a frequentare i locali della Pro Loco;
- g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.

**5.5** I soci hanno il dovere di ossequiare le norme statuarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell' associazione, a curarne l' immagine e a garantirne l' assetto economico.

**5.6** La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

## **Art. 6 Ammissione e perdita di qualifica di socio**

**6.1** La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità e indegnità.

**6.2** L' ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.

**6.3** La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

**6.4** L' esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco secondo l' art. 7.1.

## **Art. 7 Organi**

**7.1** Sono organi dell' Associazione;

- a) l' Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

## **Art. 8 Assemblea dei Soci**

**8.1** L' Assemblea dei soci rappresenta la universalità degli associati, e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

**8.2** L' Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.

**8.3** All' Assemblea prendono parte ed esprimono il voto tutti i soci in regola con la quota sociale dell' anno in corso; hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con le quote sociali dell' anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell' anno in corso.

**8.4** Sono consentite sino a due deleghe . Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei seggi da assegnare.

**8.5** L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

**8.6** L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di OTTOBRE, per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di MARZO per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

**8.7** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

**8.8** L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ( gli astenuti non sono considerati votanti ).

**8.9** L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente.

**8.10** Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statuarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

**8.11** Spetta inoltre all'Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo , del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

**8.12** La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno.

**8.13** L'Assemblea può anche essere indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.

**8.14** La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata con recapito postale ordinario, o anche con l'utilizzo di comunicazioni elettroniche (e-mail,sms ). L'avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale.

**8.15** Le modifiche statuarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.

**8.16** L'Assemblea per le modifiche statuarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

**8.17** L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti ( gli astenuti non sono considerati votanti ).

**8.18** L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

**8.19** L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ( gli astenuti non sono considerati votanti ).

**8.20** Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell' associazione consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

## **Art. 9 Elezioni**

**9.1** L'Assemblea, quando vi siano all'ordine del giorno le elezioni alle cariche sociali, nomina su proposta del Presidente uscente, il seggio elettorale nella persona di:

Un Presidente

Due Scrutatori

Tre Revisori, ai quali spetta il compito di giudicare le schede nulle e/o contestate, il loro verdetto è inappellabile.

**9.2** Il seggio elettorale:

a) verifica il diritto al voto di ciascun elettore;

b) consegna le schede elettorali già predisposte dal Consiglio Direttivo comprendente: o l'elenco nominativo disposto per ordine alfabetico dei soci approvato nella sua ultima riunione, oppure l'elenco dei candidati che precedentemente, secondo le disposizioni impartite dal c.d. uscente, hanno manifestato per iscritto la loro candidatura.

c) disciplina le operazioni di voto, dirimendo le eventuali contestazioni e controversie, salvo il ricorso all'Assemblea;

d) il voto è espresso in forma segreta mediante apposizione di un segno in corrispondenza dei nominativi prescelti;

e) effettua lo spoglio delle schede e proclama l'esito delle elezioni.

Di tutte le operazioni deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri.

N.B L'Assemblea della Pro Loco in sede di approvazione del presente Statuto, potrà optare per uno dei due metodi di elezione dei CD, Revisori dei Conti, Probiviri;

**9.3**

a) Con due votazioni contemporanee predisponendo una scheda per il Consiglio Direttivo ed una scheda per i Revisori di Conti e dei Probiviri. Le due schede devono essere di colore diverso e facilmente distinguibili fra loro. Nel caso in cui un socio, o più soci risultino eletti per entrambe le cariche sociali, il socio interessato potrà optare per l'una o l'altra carica, pur dovendo essere interpellato prima a far parte del Consiglio Direttivo.

b) Con un'unica votazione su scheda contenente i candidati al Cd Revisori e Probiviri predisposti in elenchi distinti.

N.B. Nel caso di Associazioni con un numero considerevole di Soci ( oltre cento ) allo scopo di rendere più agevole la votazione e non disperdere voti, si consiglia di effettuare una precandidatura alla partecipazione al C.D, fatta salva la libertà per il votante di scegliere altri soci non candidati.

## **Art. 10 Consiglio Direttivo**

**10.1** Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, stabilito dall' Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta dall' Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

**10.2** Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico- culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

**10.3** In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti.

**10.4** Dopo la surroga consentita l' Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

**10.5** Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

**10.6** Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice- Presidente.

**10.7** Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all' Assessorato Regionale al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l' associazione ha sede sociale e all' UNPLI Campania tramite i rispettivi Comitati provinciali.

**10.8** Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni novanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

**10.9** Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 15 Gennaio decade automaticamente dalla carica.

**10.10** Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

**10.11** Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

**10.12** Spetta al Consiglio l' amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e sull' approvazione del bilancio preventivo, sulla formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall' Assemblea, deliberare sull' entità della quota sociale annua, deliberare sull' ammissione o sull' esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, Revisori e Proviviri, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all' Assemblea dei soci.

**10.13** Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dai richiedenti.

## **Art. 11      Presidente e vice Presidente**

**11.1** Il Presidente o vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo ( o dall' Assemblea dei Soci ) a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso ( o dall' Assemblea ).

**11.2** Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice- Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.

**11.3** Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l' Assemblea dei soci con l' assistenza del Segretario.

**11.4** Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità dell' amministrazione dell' associazione.

**11.5** Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.

**11.6** In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

## **Art. 12 Il Segretario**

**12.1** Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

**12.2** Il Segretario assiste il Consiglio e l' Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

**12.3** Il Segretario è responsabile, insieme il Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

**12.4** Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell' assemblea dei soci;
- b) predispose relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
- c) esprime parere sulla regolarità procedurali delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi.

## **Art. 13 Il Tesoriere**

**13.1** Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazioni del Presidente.

**13.2** Il Tesoriere assume i servizi di tesoreria.

**13.3** Il Tesoriere, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) amministra un fondo spese istituito allo scopo del Consiglio Direttivo;
- b) redige la stesura dei bilanci;
- c) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
- d) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell' Assemblea convocata per l' approvazione.

## **Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti**

**14.1** Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti a votazione segreta dall' Assemblea dei soci.

**14.2** Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

**14.3** Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengono opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.

**14.4** Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo del Consiglio.

## **Art. 15            Collegio dei Probiviri**

**15.1** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall' assemblea dei soci.

**15.2** Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

**15.3** Essi hanno il compito di controllare la osservanza delle norme statuarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli soci.

**15.4** Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non sia in grado di decidere al Consiglio dei Probiviri del Comitato Regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale UNPLI.

## **Art.16            Il Presidente onorario**

**16.1** Il Presidente onorario può essere nominato dall' Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.

**16.2** Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

## **Art.17            Controllo e vigilanza**

**17.1** La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi regionali vigenti, riconoscendo l' assenza di lucro e la competenza territoriale e trasmette agli atti all' Assessorato Regionale al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l' associazione ha sede sociale e all'UNPLI Campania tramite i rispettivi Comitati Provinciali.

**17.2** La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

**17.3** La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.



**17.4** Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative.

**17.5** Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

**17.6** La Pro Loco deve depositare, entro trenta giorni dalla propria costituzione, il proprio atto costitutivo completo di statuto e regolamento presso la Regione Campania Assessorato al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l'associazione ha sede sociale oltre che all'UNPLI Campania per conoscenza e per ottenere gli eventuali benefici previsti.

## **Art. 18           Scioglimento della Pro Loco**

**18.1** La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.

**18.2** Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato alla Regione Campania Assessorato al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l'associazione ha sede sociale; all'UNPLI regionale, al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti.

**18.3** In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

**18.4** In caso di scioglimento della Pro Loco gli eventuali residui attivi devono essere devoluti ai fini di utilità sociale.

## **Art. 19           Riferimenti legislativi**

**19.1** Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco, nonché alle norme e regolamenti dell'UNPLI nazionale e regionale.

## **Art. 20           Norma Transitoria**

**20.1** Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria tenutasi a Recale il 29/04/2008, provvedendo così all'aggiornamento dell'ultimo statuto dell'Associazione, apportando diverse modifiche per l'iscrizione nell'albo delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000 e della legge 266/1991, art.8 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.